

N. 209/2020 R. Ist. Fall.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale C.P. di Venezia, sezione fallimentare, composto dai Magistrati:

dott. Martina Gasparini Presidente rel.

dott. Silvia Bianchi Giudice

dott. Tania Vettore Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

letti gli atti del procedimento n. **209/2020**

vista la istanza presentata dal fallimento Venti Radi Immobiliare s.r.l.

presa visione dei documenti allegati;

ritenuta la propria competenza in base 9 l.f., atteso che la sede legale è in Venezia

visto il provvedimento di declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo proposto da SSH3G s.r.l. (c.p. 15/21) del 14 luglio 2022;

ritenuto che **SSHG s.r.l.** è imprenditore commerciale e che non risultano sussistere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 1, 2° co, L.F. ;

considerato che l'ammontare dei debiti della società, scaduti e non pagati, è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 (art. 15, ultimo comma L.F.), atteso che i crediti della sola istante ammontano ad importo eccedente tale limite. In proposito deve altresì ritenersi sussistente la legittimazione attiva del ricorrente tenuto conto che il credito vantato dall'istante ai fini della legittimazione ex art.6 l.fall. non dev'essere preceduto da un accertamento giudiziale definitivo essendo sufficiente l'accertamento incidentale in questa sede ("in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall.,



laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante": così Cass.civ. SSUU n.1521/2013). Considerato quanto a quest'ultimo profilo che il credito vantato dal fallimento istante di fatto non viene contestato quanto all'an della pretesa tenuto conto che risulta fatto pacifico la mancata restituzione dell'azienda. Invero la resistente ha contestato il quantum della pretesa (che, alla data del deposito dell'istanza ammontava complessivamente ad euro 1.643.723,92 - di cui euro 1.185.204,92 per indennizzo / risarcimento per canoni di utilizzo ed euro 458.519,00 per mancato prelievo obbligatorio - inadempimento - del magazzino) con riferimento all'esatto ammontare ed ai criteri di calcolo utilizzati, criteri che tuttavia appaiono, secondo la valutazione incidentale da compiersi in questa sede, corretti in quanto convenuti nel contratto d'affitto. Ritene il Collegio pienamente sussistente la legittimazione a proporre l'istanza di fallimento tenuto conto che i motivi dedotti nella memoria di costituzione non appaiono allo stato supportati da idoneo fumus.

Rilevato in ogni caso che dalle indagini di GdF in atti al 22 novembre 2021 risultava una posizione debitoria nei confronti di Agenzia Entrate per euro 3.297.203,95,

constatato, ancora, che la predetta società versa effettivamente in stato di insolvenza, ciò emergendo dalle stesse prospettazioni svolte dalla debitrice in sede di presentazione del piano concordatario;

ritenuto che perciò ricorre la fattispecie prevista dalla legge per la dichiarazione di fallimento;

visti gli artt. 1, 5, 6, 9 e 16 l.f.

D I C H I A R A

il fallimento di **SSHG S.r.l.** con sede legale in Venezia, Fondamenta Venier 29
Frazione Murano - 30141, c.f. 03896060278

N O M I N A



la dott.ssa Martina Gasparini Giudice Delegato per la procedura e, ai sensi dell'art.28 l.f., la dott.ssa Caterina CARRER Curatore, in considerazione delle sue doti professionali già apprezzate da questo Tribunale in occasione dei pregressi incarichi affidati;

ORDINA

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori in Cancelleria

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

il giorno 15 novembre 2022 ore 12,00 per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice.

ASSEGNA

il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o possesso della società fallita perché presentino direttamente al curatore all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà da quest'ultimo indicato nell'avviso ex art.92 l.f. le relative domande di insinuazione;

DISPONE

la prenotazione a debito e/o l'anticipazione da parte dell'erario delle spese di cui all'art. 146 del d.p.r. n. 115/2002 fino all'acquisizione all'attivo fallimentare della necessaria liquidità

ORDINA

che la presente sentenza sia pubblicata ai sensi dell'art. 133, primo comma c.p.c. nonché notificata, comunicata ed annotata ai sensi dell'art. 17 L.F. anche al Pubblico Ministero.

Venezia 14 luglio 2022



Il Presidente est.

Dott.ssa Martina Gasparini

